



DELITTODIUSURA.IT

Movimento Vittime dell'Usura e dell'Estorsione Bancaria

Le Banche detengono privilegi normativi immensi.

Possono chiedere il rientro immediato dalle esposizioni, segnalare il correntista alla Centrale dei Rischi della (propria) Banca d'Italia in maniera unilaterale e discrezionale e promuovere Decreti Ingiuntivi sulla base della dichiarazione di un proprio Dirigente.

I rapporti tra le Banche e le Aziende sono caratterizzati dalla forza prevaricatrice – spesso di abuso – che, il soggetto economicamente forte e tecnicamente preparato, impone ai propri utenti.

E' allora indispensabile disporre degli "strumenti" che consentano, anche alle Aziende, di comprendere come siano stati gestiti i rapporti di credito e quali possano essere le modalità più adeguate per fronteggiare al meglio eventuali situazioni di criticità.

Oltre a difendersi da eventuali azioni pregiudizievoli promosse delle banche, la vittima bancaria potrà valutare, qualora ve ne siano i presupposti, procedimenti di recupero delle somme conseguite indebitamente.

Per raggiungere detti risultati non ci sono ricette precostituite che possano andar bene per tutti, essendo ciascuna Azienda del tutto "originale" rispetto ad un'altra. Ciò, richiede uno studio particolareggiato dei rapporti al fine di pervenire ad una valutazione personalizzata ed allo studio della migliore strategia da adottare.

DA DOVE INIZIARE:

- **PER LA VERIFICA DEI CONTI CORRENTE:**

Negli affidamenti in conto corrente, potrebbero verificarsi diverse tipologie di illegittimità, che dipendono da diversi fattori, quali l'apertura del conto, la durata, la movimentazione e la contrattualistica a disposizione.

I maggiori vizi che potrebbero riscontrarsi in tali rapporti, sono quelle inerenti la nullità di interessi c.d. "uso piazza" (generalmente in quelli più datati) o comunque indeterminati, anatocistici ed usurari, oltre a quelli concernenti la nullità delle Commissioni di Massimo Scoperto ed altre commissioni, oneri, spese e giorni valuta non pattuite o prive di causa.

Si tratterà, quindi, di far "verificare" i conti corrente in corso e quelli chiusi nel decennio precedente (il termine prescrizione decorre da dieci anni dalla chiusura del conto).

La documentazione necessaria:

Al fine di poter procedere con l'analisi del rapporto di conto corrente e dei conti collegati, dal punto di vista tecnico-contabile prima e legale, poi, è necessario disporre degli estratti conto, comprensivi di scalare, unitamente ai relativi contratti e ad eventuali successive modifiche concordate. Copia di ogni eventuale garanzia prestata, sia personale (fideiussione), reale (ipoteca), o sotto forma di titoli.

Nel caso in cui non si disponga dei predetti documenti, potrebbe essere trasmessa specifica richiesta alla Banca, la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119 T.U.B. è tenuta a conservare gli estratti conto fino a dieci anni indietro rispetto alla richiesta, mentre, per ciò che concerne la contrattualistica, è tenuta a conservare i contratti quantomeno per l'intera durata del rapporto.

- PER LA VERIFICA DEI MUTUI E DEI LEASING.

Anche per questi rapporti è possibile valutare l'esistenza di eventuali irregolarità.

Ciò che potrebbe essere riscontrato potrebbe concernere vizi inerenti la contrattualistica, per motivi di scarsa trasparenza (ad esempio la mancata presenza d'un "piano d'ammortamento" o l'indicazione di un tasso d'interesse difforme da quello effettivamente praticato), con ripercussione sugli interessi corrisposti e da corrispondere, ex art. 117 T.U.B., ovvero pratiche anatocistiche od usurarie.

Una ormai nota Sentenza della S. C. di Cassazione, la n. 350/2013, riporta in maniera chiara il principio di diritto in base al quale, al fine della verifica del rispetto dei c.d. "Tassi Soglia", devono essere presi in considerazione anche gli interessi moratori.

Pertanto, nel caso in cui un mutuo/finanziamento/leasing contenesse una pattuizione usuraria con riferimento ai tassi di mora, dovrebbe trovare applicazione

il disposto di cui all'art. 1815 2° co. c.c., in forza del quale, *"...Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi..."*.

In sostanza, il mutuo/finanziamento/leasing, affetto da usura pattizia, da oneroso si trasformerebbe in gratuito.

La documentazione necessaria:

Per verificare le condizioni applicate ai mutui/finanziamenti/leasing è necessario disporre:

- della copia del contratto di finanziamento chirografario, mutuo ipotecario, leasing, od altro tipo di finanziamento assimilabile, unitamente a tutti i relativi allegati richiamati nel contratto;
- copia delle quietanze di erogazione e quietanza finale (qualora si tratti di mutui concessi in più *tranches*, tipico esempio è quello dei S.A.L. nei mutui per l'edilizia), copia dei versamenti effettuati e delle relative quietanze di pagamento, ovvero, copia dell'estratto dei pagamenti (che nella filiale potrà essere stampato in tempo reale);
- copia di ogni eventuale contratto di assicurazione sottoscritto, sia che riguardi l'assicurazione prestata per l'immobile ipotecato, sia che concerna polizze sulla vita, sia che riguardi la garanzia prestata da un Ente di garanzia (es. un confidi), ecc...;
- copia di ogni eventuale garanzia prestata, sia personale (fideiussione), reale (ipoteca), o sotto forma di titoli.

In presenza di un numero elevato di verifiche, e/o di importi ingenti, il movimento, su richiesta dell'interessato, si interesserà di chiedere uno sconto ai Consulenti.

Il movimento non ha partita IVA, quindi i pagamenti si effettuano direttamente ai Consulenti che rilasceranno regolare fattura.